REGOLAMENTO (CEE) N. 3484/92 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'attuazione, durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un regime preferenziale per l'approvvigionamento adeguato in zucchero greggio delle raffinerie portoghesi; che tale preferenza consiste nell'applicazione di un prelievo ridotto all'importazione a tal fine di zucchero greggio dai paesi terzi e nell'utilizzazione delle disponibilità di zucchero greggio di canna e di barbabietole raccolte nella Comunità che beneficino del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero preferenziale (4) nonché delle disponibilità di zucchero greggio preferenziale di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5); che il periodo transitorio sopra citato scade il 31 dicembre 1992;

considerando che, ai sensi della dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo, allegata all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità consente a procedere, prima della fine del periodo transitorio, ad un esame globale della situazione dell'approvvigionamento dell'industria della raffinazione nella Comunità e in particolare dell'industria portoghese, in base ad una relazione della Commissione corredata, se necessario, di proposte che consentano al Consiglio di decidere le eventuali misure da prendere;

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1993, la Comunità deve anche definire il regime di produzione da applicare all'intero settore a decorrere dal 1° luglio 1993; che, per evitare possibili incongruità con detto regime, appare opportuno stabilire contestualmente le disposizioni che disciplineranno in futuro l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi e delle altre raffinerie della Comunità;

considerando che per evitare l'interruzione dell'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi il 31 dicembre 1992, data di scadenza del regime preferenziale di cui all'articolo 303 dell'atto di adesione, è necessario prorogare temporaneamente detto regime preferenziale, riprendendo mutatis mutandis le pertinenti disposizioni nel regolamento (CEE) n. 1785/81 e prevedendone l'applicazione per il periodo che intercorrerà fino all'introduzione del nuovo regime di produzione per il settore dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 9, paragrafo 4 quater, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« 4. quater) Durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 è concesso all'industria di raffinazione in Portogallo, a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per i quantitativi di zucchero greggio importati da paesi terzi in applicazione dell'articolo 16 bis. »

2) È inserito il seguente articolo:

« *Articolo 16 bis*

1. Durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 è riscosso un prelievo ridotto per lo zucchero greggio di canna originario della Côte-d'Ivoire, del Malawi, dello Zimbabwe e dello Swaziland, importato nel Portogallo continentale entro il limite di un quantitativo massimo di 37 500 tonnellate espresse in zucchero bianco.

2. Qualora nel corso del periodo di cui al paragrafo 1 il bilancio comunitario di previsione per lo zucchero greggio indicasse che le disponibilità di tale prodotto sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, la Repubblica portoghese può essere autorizzata ad importare dai paesi terzi a prelievo ridotto, sempre con riguardo al periodo considerato, i quantitativi ritenuti mancanti.

(1) GU n. C 265 del 14. 10. 1992, pag. 3.
(2) Parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(5) GU n. L 177 dell'1. 1. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19).

3. Il prelievo ridotto di cui ai paragrafi 1 e 2 è pari al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in vigore al momento dell'importazione, diminuito di un importo uguale alla media dei prezzi spot dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra — portati se del caso allo stadio cif — nel corso dei primi venti giorni del mese che precede quello per il quale viene fissato il prelievo.

4. Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il prelievo è, secondo i casi, aumentato o diminuito dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

5. Ogni mese la Commissione fissa il prelievo ridotto per il mese successivo. Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'importazione.

6. Il titolo di importazione di zucchero greggio nel quadro del regime previsto dal presente articolo è valido dalla data del rilascio fino al termine del periodo di cui al paragrafo 1.

7. La domanda del titolo di cui al paragrafo 6 va presentata all'organismo competente del Portogallo ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare in Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in causa entro i sei mesi successivi a quello dell'importazione.

Qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nei termini prescritti, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile al momento dell'importazione di tale zucchero.

8. La domanda del titolo d'importazione e il titolo contengono, nella casella 12, la menzione seguente: "importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio originario di ... (indicazione del o dei paesi di cui ai paragrafi 1 o 2) in applicazione dell'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81".

9. L'importo della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 7 è fissato a 0,25 ecu per 100 kg di zucchero, peso netto.

10. La Repubblica portoghese comunica alla Commissione:

a) ogni mese, per il mese precedente:
   — i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso "tale quale", per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui al paragrafo 6,
   — i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso "tale quale", effettivamente importati utilizzando i titoli di cui al paragrafo 6;

b) ogni trimestre, i quantitativi di zucchero greggio in questione, in peso "tale quale" ed espressi in zucchero bianco, che sono stati raffinati durante il trimestre che precede quello della comunicazione.

11. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare i quantitativi ritenuti mancanti, la natura e, se del caso, l'origine degli zuccheri greggi che possono essere importati ai sensi del presente articolo, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 41.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PATTEN